

An aerial photograph of a rural landscape. In the foreground, there are several rows of vineyards on a slope. The middle ground shows a cluster of farm buildings with red roofs, surrounded by trees and fields. The background consists of rolling hills under a clear sky.

**DALLA CONDIZIONALITÀ  
AL PIANO D'AZIONE  
PER L'USO SOSTENIBILE  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI**  
*un vademecum operativo con un'appendice*

# ***DALLA CONDIZIONALITÀ AL PIANO D'AZIONE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI un vademecum operativo con un'appendice***

Il contenuto del presente opuscolo intende essere un primo riassunto assolutamente non esaustivo di quanto contenuto nel quadro normativo cui si fa riferimento e che è opportuno visionare e considerare con la massima attenzione. Si intende dare una prima informazione agli imprenditori agricoli e a quanti possano essere interessati di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Condizionalità, attuazione del P.A.N. e classificazione degli agro farmaci (argomento trattato nell'appendice). Le norme indicate riguardanti la Condizionalità derivano dal DM 23 gennaio 2015; per il P.A.N. le norme regionali sono in via di perfezionamento.

Pertanto il contenuto di questo vademecum potrebbe essere anche oggetto di modifiche anche sostanziali, che troveranno pubblicazione e approfondimenti nelle pagine dedicate ad ogni singolo argomento (Condizionalità – P.A.N.) che abbiamo creato nella sezione “speciale informazione e divulgazione” del nostro sito [www.confagricolturalessandria.it](http://www.confagricolturalessandria.it).

Infine, occorre tenere ben presente che alcune delle norme qui contenute possono avere valenza anche ai fini P.A.C. e/o P.S.R., argomenti che non vengono trattati argomenti in questa pubblicazione ma che devono essere attentamente considerati.

## **LA CONDIZIONALITÀ**

La Condizionalità è stata istituita con la Riforma Agenda 2000 e attuata nella sua forma più completa dalla Riforma Fischler del 2005. Con la Condizionalità l'U.E. ha voluto diffondere le componenti positive della Politica Agricola comune verso la cittadinanza europea, per sottolineare l'impegno degli agricoltori europei nella tutela e conservazione dell'ambiente, della biodiversità e del territorio.

In pratica l'U.E. ha voluto subordinare il sostegno pubblico (relativo ai premi del 1° e 2° pilastro e quelli legati alle organizzazioni comuni di mercato, ad esempio nel settore vitivinicolo) a comportamenti virtuosi nelle aziende agricole, basati sul rispetto di norme di legge già vigenti (e che comunque dovrebbero essere rispettate) e a comportamenti di tipo gestionale/agronomici rispettosi dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, della biodiversità e delle risorse idriche.

È stata una precisa richiesta di alcuni Stati Membri, la cui opinione pubblica non vedeva con favore gli aiuti erogati all'agricoltura, per “fare digerire” alla popolazione critica gli interventi di sostegno.

Gli impegni di Condizionalità, da poco rilevanti, alla loro prima applicazione sono diventati via via più ragguardevoli, tanto da essere assoggettati negli ultimi anni a controllo e a sanzioni in caso di accertamento del mancato rispetto, comportando riduzioni dei premi della P.A.C. , del P.S.R. e dei contributi legati alle Organizzazioni Comuni di Mercato nei vari ambiti produttivi.

Dal 2015 la struttura della Condizionalità ha subito profondi mutamenti rispetto alla precedente versione ai sensi degli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (U.E.) n. 1306/2013; questo vademecum operativo intende descrivere la nuova struttura della Condizionalità.

Il nuovo Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme

per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di Condizionalità. Inoltre, definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che devono essere rispettate dalle imprese agricole aderenti ai futuri impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica.

Con questo D.M. viene anche ratificata la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici, aspetti che non verranno trattati in questa pubblicazione, che ha come scopo informare degli obblighi cui sono assoggettate le imprese agricole che intendono massimizzare i premi P.A.C., P.S.R. e O.C.M..

Le regole di Condizionalità comprendono i Criteri di Gestione Obbligatorie (i C.G.O., disposizioni di legge già introdotte nel quadro legislativo di ogni Stato Membro della U.E.) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (le B.C.A.A., buone pratiche agricole standardizzate a livello di ciascuno Stato Membro della U.E.); C.G.O. e B.C.A.A. riguardano i settori ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e salute e benessere degli animali.

Circostanze eccezionali o di forza maggiore possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi contenuti nell'articolo 2 del regolamento (U.E.) n. 1306/2013:

- decesso del beneficiario
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario
- calamità naturale che colpisce l'azienda
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- epizoozia (diffusione di malattia infettiva tra gli animali a livello territoriale) o fitopatia (malattia delle piante) che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste circostanze eccezionali o cause di forza maggiore prevedono la **non** sanzione del mancato rispetto dei vari C.G.O. e/o B.C.A.A..

Si tratta anche delle circostanze eccezionali o cause di forza maggiore riconosciute a livello di P.A.C., di P.S.R. e di O.C.M..

L'applicazione delle norme di B.C.A.A. sono rilevanti per le superfici a seminativo, per le superfici non più utilizzate a fini produttivi, per il prato permanente, per qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti della P.A.C., dei pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (e della vendemmia verde ove applicata), dei premi annuali erogati per la forestazione e l'imboschimento, dei premi per l'applicazione delle misure agro-climatico-ambientali, dell'agricoltura biologica, delle indennità compensative specifiche per le Zone Montane e per le Zone Natura 2000, oltre al benessere degli animali.

Ecco in breve quanto il nuovo Decreto Ministeriale 180 del 23 gennaio 2015 disciplina per il regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (U.E.) n. 1306/2013.

La nuova struttura raggruppa C.G.O. e B.C.A.A. per ciascuno dei seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
- c) benessere degli animali.

Sono contemplati anche obblighi riguardanti requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali (per intenderci, la "vecchia" 2078) o all'agricoltura biologica.

Infine, limitatamente al 2015 e al 2016, sono previsti particolari obblighi per il mantenimento dei pascoli permanenti.

# SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

## TEMA PRINCIPALE: Acque

### C.G.O.1

---

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

**Descrizione degli impegni:** le aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati devono ottemperare agli:

- A. obblighi amministrativi (Comunicazione, P.U.A., P.U.A.s., registrazione delle fertilizzazioni);
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti di apporto azotato zootecnico e minerale;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

### B.C.A.A. 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

---

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole.

**Descrizione della norma e degli impegni:** al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:


- a) il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua:
  - è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua; l'impegno si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno, per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.
  - l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai seguenti divieti spaziali:
    - 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
    - 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
    - 25 metri dall'arenile delle acque lacuali.
  - l'uso dei liquami è soggetto ai seguenti divieti spaziali:
    - 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
    - 30 metri dall'arenile delle acque lacuali.

Le deiezioni depositate sul terreno da animali al pascolo o allo stato brado non costituiscono violazione del presente impegno.



- b) la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 3/5 metri (in base allo stato chimico ed ecologico del corso idrico, che nei casi migliori può anche prevedere che la fascia inerbita non sia necessaria), che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali ove questa struttura sia richiesta per il particolare stato chimico e ambientale del corso idrico, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati dalla Regione Piemonte e meglio definiti nel nostro sito internet [www.confagricolturalessandria.it](http://www.confagricolturalessandria.it) alla sezione "Condizionalità". L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3/5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. L'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita (e dello stato di salute del corso d'acqua) deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Ecco schematizzato il "sistema" corso idrico – fascia tampone inerbita:



Ai fini della presente norma, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- “sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.
- “Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle prodeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erbo-so, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L’obbligo del divieto di fertilizzazione e di realizzazione della fascia tampone inerbita viene escluso per gli elementi di seguito indicati e descritti:

- A. *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- B. *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- C. *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- D. *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome, con propri provvedimenti definiscono ed individuano i corsi d’acqua ai quali si applica l’impegno.

**Deroghe:** la deroga agli impegni è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici”, come caratterizzati dalle Regioni.

La deroga agli impegni relativi alle fasce tampone è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in “aree montane”;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
- c) oliveti;
- d) prato permanente.

**ATTENZIONE! Qualora le fasce tempone oltre al rispetto della presente B.C.A.A. 1 della condizionalità siano utilizzate anche ai fini P.A.C. per il rispetto delle norma sull’inverdimento (greening), occorre che siano rispettate le norme specifiche delle E.F.A. quali, per esempio, il divieto di ottenere una produzione agricola su queste superfici. Occorre, pertanto, verificare attentamente anche gli obblighi previsti dalla P.A.C. che non sono trattati in questa pubblicazione.**

## **B.C.A.A. 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.**

---

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole.

**Descrizione degli impegni:** è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.



**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome con propri provvedimenti specificano le normative applicative in ordine all'impegno di cui alla presente norma.

## **B.C.A.A. 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/C.E.E nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

---

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole.

**Descrizione degli impegni:** gli obblighi di Condizionalità derivanti dall'applicazione della B.C.A.A. 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti (Province);
  3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati fatto salvo per le acque reflue provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (delle) acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda.

## **TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio**

### **B.C.A.A. 4 – Copertura minima del suolo**

---

#### **Ambito di applicazione:**

1. superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi
2. tutte le superfici agricole con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi

**Descrizione degli impegni:** al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso (*lento movimento lungo versanti montuosi nei terreni superficiali contenenti materiali limosi e argillosi imbevuti d'acqua*):
  - ✓ assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - ✓ o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo (impegni a) e b));
- le modalità di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale (impegni a) e b));

- le eventuali tipologie di lavorazioni vietate (impegni a) e b));
- l'intervallo di tempo di 90 o più giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 maggio, ove assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo(impegno b)) ;


**Deroghe:** per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b), per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

### **B.C.A.A. 5 – Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**

---



**Ambito di applicazione:**

- seminativi
- tutte le superfici agricole

**Descrizione degli impegni:** al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgorgo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli aspetti applicativi, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei; l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno; l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali; gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe.

In assenza di decisioni regionali sono obbligatorie:

- per l'impegno a):
  - o distanziare i solchi acquai a non più di 80 metri tra loro;
  - o realizzare fasce inerbite qualora, come previsto dalla deroga (vedasi oltre) la realizzazione dei solchi acquai arrechi pericolo agli operatori;
- per l'impegno b): divieto di realizzare livellamenti non autorizzati
- per l'impegno c): è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

**Deroghe:** deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di scivolamento lungo il pendio a seguito di disgelo, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati, sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno riguardante la manutenzione delle reti idrauliche aziendali nelle Zone Natura 2000 occorre rispettare le norme di protezione. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**B.C.A.A. 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

---

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo

**Descrizione degli impegni:** È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.



**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

**Deroghe:** la bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e nelle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.):

1. per le superfici investite a riso,
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Questa deroga non si applica comunque nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C.

## TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

**C.G.O. 2 – Direttiva 2009/147/C.E. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U. Legge 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

---

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano all'interno delle Z.P.S. le pertinenti disposizioni nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a zone di protezione speciale (Z.P.S.)".

Fuori dalle Z.P.S. è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della B.C.A.A. 7 (vedasi oltre).

**C.G.O. 3 – Direttiva 92/43/C.E.E del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. Legge 206 del 22 luglio 1992, pag. 7) - Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

---

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole e le superfici forestali ricadenti nelle Aree Natura 2000 (S.I.C. e Z.S.C.).

**Descrizione degli impegni:** le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a zone di protezione speciale (Z.P.S.)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

## TEMA PRINCIPALE:

### Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

**B.C.A.A. 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

---

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole

**Descrizione degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni e di evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali e seminaturali qualora identificati territorialmente nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.



*Quercia virgiliana di circa 200 anni a Novi Ligure in un prato di fronte all'ingresso di Villa Alfiera.*

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti gli impegni relativi alla presente norma.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, vige la norma che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014 o tutelati dalla legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea; le sistemazioni hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

**Deroghe:**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianos (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale.

# SETTORE SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

## TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

**C.G.O. 4 – Regolamento (C.E.) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. Legge 31 del 1° febbraio 2002 pag. 1)**

---

**Ambito di applicazione:** tutti i beneficiari.

**Descrizione degli impegni:** le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato. A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

### 1. Produzioni animali

Impegni a carico dell’azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, adottando opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.



## 2. Produzioni vegetali

Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari come previsto dal P.A.N.
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma
- 2.c. tenere opportuna registrazione<sup>1</sup> di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>2</sup>;
  - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
  - 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
  - 2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;<sup>3</sup> (c. j. 107 del 10 maggio 2007).
  - 2.f. tenere opportuna registrazione<sup>3</sup> di:
    - iii. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>4</sup>;
    - iv. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

## 3. Produzione di latte crudo

Impegni a carico dell'azienda:

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
  - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;

---

1 Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

2 tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

3 Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

4 tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
  - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
  - iv. i materiali, gli utensili, i contenitori, le superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

## **4. Produzione di uova**

Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

## **5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali**

Impegni a carico dell'azienda:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (C.E.) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

- 5.d. tenere opportuna registrazione<sup>5</sup> di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
  - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

**C.G.O. 5 – Direttiva 96/22/C.E. del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/C.E.E, 88/146/C.E.E e 88/299/C.E.E (G.U. Legge 125 del 23 maggio 1996, pag. 3)**

---

**Ambito di applicazione:** tutti i beneficiari.

**Descrizione degli impegni:** le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni (*antibiotici di origine vegetale*), prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

---

<sup>5</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

# TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

C.G.O. 6 – Direttiva 2008/71/C.E. del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (G.U. Legge 213 del 8 agosto 2008, pag. 31)

**Ambito di applicazione:** tutti i beneficiari con allevamenti suinicoli.



**Descrizione degli impegni:** di seguito sono indicati gli impegni da assolvere:

- A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA A.S.L. PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
  - A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
  - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
  - B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
  - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (B.D.N.);
  - B.3 Comunicazione alla B.D.N. di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in B.D.N.. Movimentazione dei capi tramite Modello 4, ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in B.D.N..
- C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
  - C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

## Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/C.E. del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/C.E.E nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute **solo** a:
  - Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
  - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'A.S.L., a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

**C.G.O. 7 – Regolamento (C.E.) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (C.E.) n. 820/97 del Consiglio (G.U. Legge 204 del 11 agosto 2000, pag. 1)**

**Ambito di applicazione:** tutti i beneficiari con allevamenti bovini e/o bufalini.



**Descrizione degli impegni:** qui di seguito sono indicati gli impegni da assolvere:

**A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'A.S.L. E IN B.D.N.**

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività.
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la B.D.N..
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - ✓ Direttamente nella B.D.N. con accesso tramite *smart card*;
  - ✓ Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.

A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

## **B. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi.

B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla B.D.N. o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.

B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.

B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la B.D.N..

B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione.

B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in B.D.N.).

B.7 Registrazione delle nascite in B.D.N. se l'allevatore aggiorna direttamente la B.D.N..

B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o da altro soggetto delegato.

B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti.

B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

## **C. REGISTRO AZIENDALE**

C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

## **D. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE - INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO**

D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso.

D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni.

D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese U.E. venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe.

D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla.

D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla B.D.N., successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

## **E. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA**

E.1 Compilazione del modello 4.

E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni.

E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in B.D.N. oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

**C.G.O. 8 - Regolamento (C.E.) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (C.E.) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/C.E.E e 64/432/C.E.E (G.U. Legge 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

---



**Ambito di applicazione:** tutti i beneficiari con allevamenti ovicaprini.

**Descrizione degli impegni:** qui di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

**A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'A.S.L. E IN B.D.N.**

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività.
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
- ✓ Direttamente nella B.D.N. con accesso tramite smart card;
  - ✓ Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

**B. REGISTRO AZIENDALE E B.D.N.**

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in B.D.N.. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/B.D.N. unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8 marzo 2012).
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in B.D.N..

- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente.
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della B.D.N. entro 7 giorni.

### C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati **prima del 9 luglio 2005**: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale.
- C.2 Per i **nati dopo il 9 luglio 2005**: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla B.D.N.. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti.
- C.3 Per i **nati dopo il 9 luglio 2005**, capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).

Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

Per i capi **nati dopo il 31 dicembre 2009**, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

## TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

### C.G.O. 9 – Regolamento (C.E.) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (G.U. Legge 147 del 31 maggio 2001, pag. 1)

---

**Ambito di applicazione:** tutti i beneficiari con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

**Descrizione degli impegni:** gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (C.E.) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi.
- b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
- proteine animali trasformate;
  - gelatina ricavata da ruminanti;
  - prodotti a base di sangue o proteine idrolizzate;
  - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico");
  - mangimi contenenti le proteine di cui sopra;
- c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

## TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

**C.G.O. 10 – Regolamento (C.E.) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/C.E.E e 91/414/C.E.E (G.U. Legge 309 del 24 novembre 2009, pag. 1)**

---

**Ambito di applicazione:** tutti i beneficiari.

**Descrizione degli impegni:** per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e dal D. Lgs. n. 150/2012, articoli 8, 16, commi 3 e 4.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
  - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto dal P.A.N.;
  - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come Molto tossici, Tossici o Nocivi (T+, T, Xn):
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 (vedansi norme P.A.N.). Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico (T+), tossico (T) o nocivo (Xn);
  - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del D. Lgs. 150 del 2012) ; questi ultimi dovranno contenere:
    - le informazioni sul prodotto acquistato;
    - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta, comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

## SETTORE BENESSERE DEGLI ANIMALI

### TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

**C.G.O. 11 – Direttiva 2008/119/C.E. del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. Legge 10 del 15 gennaio 2009, pag. 7)**

---

**Ambito di applicazione:** tutti i beneficiari con allevamenti bovini/bufalini.

**Descrizione degli impegni:** le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

**C.G.O. 12 – Direttiva 2008/120/C.E.E del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. Legge 47 del 18 febbraio 2009, pag. 5)**

---

**Ambito di applicazione:** tutti i beneficiari con allevamenti suinicoli.

**Descrizione degli impegni:** le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** Le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

**C.G.O. 13 – Direttiva 98/58/C.E. del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (G.U. Legge 221 del 8 agosto 1998, pag. 23)**

---

**Ambito di applicazione :** Tutti i beneficiari con allevamenti zootecnici.

**Descrizione degli impegni:** le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

**Intervento delle Regioni e Province autonome:** le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

## *Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari obbligatori per le aziende aderenti agli impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica.*

**Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti** si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica

### **Descrizione degli impegni**

Si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica:

- obblighi amministrativi (comunicazione; P.U.A., P.U.A.s.; registrazione delle fertilizzazioni);
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla B.C.A.A. 1 dell'allegato 1.

**Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari** si applicano solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica

### **Descrizione degli impegni**

- a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso professionale vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del P.A.N. le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.).
- c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al C.G.O. 10. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico (T+), tossico (T) o nocivo (Xn).
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari.
- e) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

# SETTORE MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

## TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

### B.C.A.A. 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti

Ambito di applicazione : pascoli permanenti



**Descrizione degli impegni:** il presente requisito ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Il presente requisito B.C.A.A. 8 si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2 del regolamento (C.E.) n. 1122/2009.. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante da foraggio per i cinque anni consecutivi dalla conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (C.E.E) n. 2078/92 (1), (C.E.) n. 1257/1999 (2) e (C.E.) n. 1698/2005.

Ove si constati che tale proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10 %, oltre a quanto sopra disposto (*relativamente alla riduzione fino al 5%*), ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi dei pagamenti diretti nel 2015 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (C.E.) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

# IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

## IL P.A.N.

Il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (il P.A.N.) è stato approvato ai sensi della direttiva 2009/128/C.E., recepita dal D. lgs 14 agosto 2012, n.150. È un provvedimento comunitario obbligatorio in vigore in tutte le nazioni aderenti all'U.E.

La direttiva 2009/128/C.E. assegna agli Stati membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

La sua entrata in vigore in Italia è il 1° gennaio 2014, anche se alcuni provvedimenti specifici entreranno in vigore nei prossimi anni.

Il P.A.N. rappresenta il primo intervento diretto dell'Unione Europea in materia di utilizzazione dei prodotti fitosanitari per ottenere sull'intero territorio di tutti gli Stati Membri dell'Unione crescenti tutela, rispetto e conservazione dei beni pubblici, fruiti dalla collettività.

Le norme del P.A.N. non sono solo un obbligo a carico di tutti gli agricoltori, ma devono essere rispettate da tutti coloro che la direttiva 2009/128/C.E. definisce "utilizzatori professionali", coloro, cioè, che utilizzano i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.

Infatti il P.A.N. prevede regole stringenti non solo per gli utilizzatori in campo agricolo, sia che siano imprenditori o contoterzisti, conduttori o dipendenti, ma anche per gli utilizzatori nei settori extra agricoli, quali ad esempio i gestori delle linee ferroviarie o delle reti stradali e autostradali, i manutentori del verde pubblico, ecc.

Infatti gli obiettivi del P.A.N. sono:

- ✓ Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità
- ✓ Promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi
- ✓ Proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata
- ✓ Tutelare i consumatori
- ✓ Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili
- ✓ Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi

L'Unione Europea intende raggiungere questi obiettivi attraverso le seguenti azioni:

1. Interventi per la formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti
2. Attività di informazione e sensibilizzazione delle popolazioni e degli imprenditori
3. Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari
4. Divieto dell'irrorazione aerea
5. Implementazione di misure specifiche per la crescente tutela dell'ambiente acquatico e per l'acqua potabile e per la riduzione dell'uso in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)
6. Norme per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e il trattamento dei relativi imballaggi

## 7. Attuazione della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie sostenibili)

Queste le azioni: non mancano, però le parti dedicate agli strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano, il monitoraggio dei residui delle sostanze attive nelle acque e negli alimenti. Gli allegati contengono gli argomenti, le modalità e i contenuti per la realizzazione del Piano, che ha respiro nazionale ma ciascuna Regione deve implementarne le varie azioni con proprie decisioni.

## AZIONE 1 – La formazione

Dal 26 novembre 2015 per l'acquisto e l'utilizzazione di tutti i prodotti fitosanitari sarà indispensabile il patentino in corso di validità. Il patentino si otterrà (ma non è una novità) attraverso una specifica attività formativa obbligatoria sia di base che di aggiornamento per:

- a) tutti gli utilizzatori professionali (compresi i contoterzisti)
- b) per i rivenditori
- c) per i consulenti

### **a) La formazione per gli utilizzatori professionali**

Dal 27 novembre 2014 la Regione Piemonte dovrà provvedere a consentire l'organizzazione dei corsi per l'acquisizione del patentino secondo le nuove regole previste dal P.A.N., posto che fino al 26 novembre 2014 è stato possibile organizzare corsi secondo le modalità precedenti.

I patentini acquisiti con il precedente sistema sono in vigore fino alla loro naturale scadenza (cinque anni dal rilascio).

Il patentino sarà obbligatorio per l'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari, senza più nessuna distinzione di classe tossicologica. Occorre sottolineare che l'attuale classificazione verrà sostanzialmente modificata a partire dal 1 giugno 2015. La descrizione delle nuove classificazioni è contenuta nell'appendice.

È opportuno sottolineare che l'obbligo del patentino non è solo legato all'acquisto ma anche all'impiego dei prodotti.

La durata dei corsi sarà di 20 ore per il corso di base (prima acquisizione) e di 12 ore per il corso di aggiornamento. Per le abilitazioni valgono anche i cosiddetti "crediti formativi" che maturano con la partecipazione a altre tipologie corsuali, specialmente per l'aggiornamento in vista del rinnovo delle abilitazioni e per i consulenti. I crediti si acquisiscono solo se i corsi sono riconosciuti e tenuti in base a certi criteri di formazione.

Il corso base deve essere seguito da un esame. I diplomati in agraria e i laureati in agraria e facoltà scientifiche dovranno sostenere l'esame, ma sono esonerati dalla frequenza ai corsi.

L'esame non è previsto per il rinnovo del patentino.

I contoterzisti sono a tutti gli effetti utilizzatori professionali, compreso il personale addetto alla distribuzione dei prodotti fitosanitari eventualmente in forza all'impresa; pertanto dovranno essere in possesso del patentino esattamente come tutti gli altri utilizzatori professionali.

Per contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la Camera di Commercio. Anche per i contoterzisti sono previste prescrizioni.

Il contoterzista deve avvertire l'azienda commissionante (azienda agricola o Ente) dei tempi di carenza o di rientro, della necessità di realizzare fasce di rispetto e di segnalazione dell'avvenuto trattamento alle persone che potrebbero transitare nei pressi del terreno trattato.

Il contoterzista dovrà annotare il trattamento sul registro aziendale o compilare l'apposita scheda.

Se il contoterzista acquista i prodotti per conto del committente dovrà indicare nella fattura oltre al servizio anche il tipo, la quantità e il prezzo del prodotto utilizzato. In tal caso il contoterzista dovrà compilare un registro di carico e scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti acquistati e successivamente distribuiti ai clienti. Il deposito dei fitofarmaci dovrà essere a norma di legge.

### **b) La formazione per i rivenditori/distributori dei prodotti di fitosanitari**

Dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione alla vendita costituisce un requisito obbligatorio

per la vendita all'ingrosso (e al dettaglio) dei fitofarmaci.

I rivenditori dovranno essere diplomati o laureati in materie agrarie.

Per ottenere l'abilitazione alla vendita i rivenditori/distributori dovranno partecipare ai corsi base di 20 ore organizzati dagli Enti riconosciuti per gli utilizzatori professionali, integrati da un modulo specifico da 8 ore di formazione per un totale di 25 crediti.

Nell'esercizio della loro attività i distributori/rivenditori dovranno osservare diverse norme, come ad esempio esporre in posizione ben visibile all'interno del punto vendita il certificato di abilitazione, informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale i prodotti devono essere utilizzati, specialmente quelli che, pur revocati, possono ancora essere adoperati fino a una data successiva a quella dell'acquisto.

#### **c) La formazione per i consulenti**

Il consulente è una figura nuova nella giurisdizione legata all'uso dei prodotti fitosanitari. La figura del consulente è obbligatoria nell'ambito della difesa integrata a basso impiego dei prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrate e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro e ai metodi di difesa alternativi. Nell'ambito della difesa integrata obbligatoria, qualora la Regione non disponga di una rete di monitoraggio, deve attivare un servizio di consulenza nell'ambito degli strumenti della P.A.C. cui le imprese agricole dovranno rivolgersi.

L'attività di consulente è incompatibile con la condizione di dipendenza o di collaborazione con le Società fitochimiche e con il possesso dell'abilitazione alla vendita.

Per le imprese agricole non vi è nessun obbligo di rivolgersi al consulente e non vi è nessun obbligo della ricetta.

I consulenti che vorranno operare nell'ambito della difesa integrata delle colture dovranno ottenere un'apposita abilitazione acquisibile attraverso la frequenza ai corsi base organizzati per gli utilizzatori professionali integrati da un modulo specifico da 8 ore di formazione per un totale di 25 crediti.

Sono esonerati dalla frequenza dei corsi base e dall'esame gli ispettori fitosanitari, i docenti universitari e i ricercatori che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria, i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrate e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici e gli aspiranti consulenti che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012. Anche i soggetti esonerati dalla frequenza al corso di base e al relativo esame dovranno disporre dei crediti formativi necessari al rinnovo delle abilitazioni.

#### **d) Gli utilizzatori non professionali**

Per gli utilizzatori non professionali, coloro che non svolgono attività agricola ma che per i propri giardini, orti, frutteti, vigneti utilizzano prodotti fitosanitari non è prevista nessuna attività formativa. Questi utilizzatori dei fitofarmaci per hobby potranno utilizzare esclusivamente prodotti a loro dedicati che in etichetta riportano le dicitura "**prodotto fitosanitario destinato esclusivamente agli utilizzatori non professionali**" sulla base di un elenco redatto dal Il Ministero della Salute.

## **AZIONE 2 – L'informazione e la sensibilizzazione**

Questo argomento è nuovo per la nostra legislazione.

Le Regioni devono definire i programmi di informazione, accurata ed equilibrata, e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.

In tale ambito sarà realizzato un unico sito web nazionale di informazione rivolto agli utilizzatori

professionali e non professionali, alla popolazione generale e consumatori.

Per gli utilizzatori professionali di agrofarmaci prevede due adempimenti:

1. Informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta, nei seguenti casi:
  - in prossimità di aree potenzialmente frequentate da terzi (percorsi di svago, sportivi attrezzati o non attrezzati, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.);
  - quando espressamente indicato in etichetta;
  - quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni o dagli Enti locali competenti per territorio.



Con questo adempimento si intende informare dell'esecuzione dei trattamenti con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze.

Si immagina (oggi non possiamo fare altro) che i cartelli debbano essere esposti almeno per il "tempo di rientro" riportato in etichetta.

2. Informazione delle aziende confinanti dei principi attivi utilizzati; le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.

## **AZIONE 3 – Il controllo delle attrezzature**

In questo ambito vengono previsti due tipi di interventi: il controllo funzionale periodico delle attrezzature e la regolazione almeno annuale delle stesse.

### **1) Il controllo funzionale delle attrezzature**

Questo intervento è obbligatorio per tutte le attrezzature adoperate dagli utilizzatori professionali per la difesa e il diserbo delle colture.

Il controllo funzionale periodico deve essere realizzato presso i centri prova autorizzati dalle regioni. Entro il 26 novembre 2016 dovrà essere effettuato il primo controllo: il centro prova rilascerà l'apposito attestato.

L'intervallo tra i controlli non dovrà superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020; successivamente la

cadenza dei controlli sarà 3 anni.

Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono controllate entro 5 anni dalla data di acquisto.

Le tarature effettuate dai centri prova successivamente al 26/11/2011 sono considerate valide come primo controllo funzionale, cui dovrà seguire il secondo entro 5 anni dal primo.

Le attrezzature dei contoterzisti che effettuano il servizio di difesa e/o diserbo delle colture sono state controllate per la prima volta per adempiere all'obbligo del P.A.N. entro il 26/11/2014; per queste attrezzature l'intervallo tra controlli successivi non deve superare i 2 anni.

Le attrezzature nuove sono controllate dopo 2 anni dalla data di acquisto.

Sono esonerate dall'obbligo le seguenti attrezzature:

- irroratrici portatili spalleggiate azionate dall'operatore con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.



Irroratrice spalleggiata in serre NON esonerata

La norma prevede criteri e tempistiche particolari per le irroratrici "speciali".

## 2) *La regolazione delle attrezzature*

Questo intervento deve essere effettuato almeno annualmente dall'utilizzatore professionale (autoregolazione) oppure presso un centro prova: in questo caso la regolazione ha validità massima di 5 anni.

- Autoregolazione: è obbligatoria e ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali dell'azienda e di definire il corretto volume da irrorare, tenuto conto delle prescrizioni contenute nelle etichette dei prodotti utilizzati.

I dati da registrare annualmente su un'apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sullo stesso registro riguardano la data di esecuzione dell'autoregolazione e i volumi di distribuzione adoperati per le principali tipologie colturali.



- Regolazione presso un centro prova: qui si può parlare anche di taratura strumentale. La taratura strumentale deve essere effettuata alla presenza del proprietario/utilizzatore abituale, con la trattrice normalmente accoppiata all'irroratrice per i trattamenti. Terminata la regolazione strumentale il centro prova rilascia un attestato che riporta tutti i dati necessari per la tracciabilità del controllo e le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali colture aziendali. La Regione può incentivare o rendere obbligatoria l'adozione da parte delle aziende della regolazione strumentale presso centri prova abilitati.

## **AZIONE 4 – Irrorazione aerea**

L'irrorazione aerea è vietata.

Può essere autorizzata in deroga per emergenze fitosanitarie o per la difesa ordinaria solo nell'impossibilità di interventi convenzionali o quando questa tecnica di distribuzione rappresenti uno strumento migliore di tutela della salute e/o dell'ambiente.

Naturalmente i prodotti utilizzabili sono fitosanitari registrati per la distribuzione con mezzo aereo. Sono previste particolari modalità operative e particolari abilitazioni per i sistemi distributivi, per gli aeromobili e per i piloti.

L'autorizzazione deve essere richiesta da aziende singole o associate alla Regione in tempi congrui rispetto alla data di inizio trattamenti e deve essere notificata per conoscenza al Comune/ai Comuni competenti per territorio e all'A.S.L..

La popolazione deve essere opportunamente informata.

## AZIONE 5 – Misure specifiche per l'ambiente acquatico, per l'acqua potabile e per la riduzione dell'uso in aree specifiche

È sicuramente uno dei capitoli più complessi e maggiormente preoccupanti per le misure che rischiano di portare in alcune aree una forte riduzione delle possibilità di intervento con fitosanitari.

L'azione 5 prevede:

- misure specifiche per l'ambiente acquatico: misure di mitigazione/sostituzione/limitazioni d'uso/eliminazione di sostanze attive (di seguito abbreviate in s.a.) e attività di formazione e informazione;
- tutela dei corpi idrici a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione: divieto d'uso dei fitofarmaci salvo il caso di emergenza fitosanitarie con la scelta delle s.a. più idonee e meno impattanti;
- riduzione /eliminazione dell'uso dei PF su strade, linee ferroviarie, ecc.;
- riduzione/eliminazione dell'uso dei PF su superfici impermeabili con rischio dilavamento su acque superficiali;
- riduzione al minimo o divieto di uso dei PF in parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole, parchi gioco nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie (per approfondimenti si veda pag. 35);
- riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili (tempo di rientro di almeno 24 ore se non diversamente previsto nelle etichette dei prodotti utilizzati);
- riduzione al minimo o divieto di uso dei PF e riduzione dei rischi nelle aree:
  - Rete Natura 2000;
  - Zone umide;
  - Altre aree naturali;
- ricorso a pratiche di produzione con criteri di riduzione dell'uso dei mezzi chimici;
- messa a punto di procedure sicure per:
  - stoccaggio e manipolazione;
  - preparazione della miscela fitoiatrica;
  - lavaggio dei contenitori e dei macchinari;
  - smaltimento delle acque reflue;
  - smaltimento degli imballaggi.

I Ministeri competenti – MATTM, MIPAF, SALUTE - devono predisporre linee guida di indirizzo per la riduzione dei fitofarmaci entro 1 – 2 anni dall'entrata in vigore del P.A.N.. Il 26 novembre 2014 è stata pubblicata la «*proposta del consiglio Tecnico Scientifico sulle linee guida per la scelta delle misure volte alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000 e delle aree protette*».

Si tratta quindi di «*proposte*» contenute in 18 linee guida che non vengono classificate come obbligatorie o volontarie, lasciando alle Regioni la possibilità di determinarne l'obbligatorietà o meno in base alle rispettive esigenze territoriali.

Le 18 linee guida proposte, raggruppate in capitoli, sono le seguenti:

### **Mitigazione del rischio «deriva»:**

1. Realizzazione e gestione di fasce di rispetto vegetate.
2. Ugelli antideriva e/o irroratrici con sistemi antideriva.
3. Siepi e barriere artificiali.



Siepe antideriva

#### **Mitigazione del rischio «ruscellamento»**

4. Realizzazione e gestione di fasce di rispetto vegetate.
5. Tecnica del solco.
6. Contenimento del ruscellamento dovuto all'erosione.

#### **Mitigazione del rischio «lisciviazione»**

7. Limitazione e/o sostituzione di sostanze attive che in etichetta riportano l'obbligo di adottare misure di mitigazione per la riduzione della lisciviazione.

#### **Misure di limitazione, sostituzione o eliminazione di sostanze attive (s.a.) e/o dei prodotti fitosanitari (PF)**

8. Riduzione delle quantità di erbicidi attraverso diverse strategie di distribuzione.
9. Limitazione dei PF che prevedono misure di mitigazione del rischio per organismi non bersaglio.
10. Limitazione/sostituzione/eliminazione dei PF per il raggiungimento dello stato di «buono» delle acque superficiali.
11. Limitazione/sostituzione/eliminazione dei PF per il raggiungimento dello stato di «buono» delle acque sotterranee.
12. Limitazione/sostituzione/eliminazione dei PF non oggetto di monitoraggio delle acque superficiali e profonde.
13. Sostituzione/limitazione/eliminazione di PF per la tutela di specie/habitat – Natura 2000 – e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori.

#### **Misure per la limitazione dell'inquinamento puntuale in azienda**

14. Sistemi di deposito e conservazione dei prodotti e dei loro rifiuti caratterizzati da elevati standard di sicurezza.
15. Misure di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei PF e dei loro rifiuti.

## Misure complementari

16. Interventi complementari di conservazione delle specie e degli habitat dei siti Natura 2000.
17. Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure.
18. Attuazione di azioni di marketing (a livello territoriale: bacino/sottobacino, Natura 2000, aree protette, ecc.) - sostegno all'adesione a disciplinari di produzione e/o alla certificazione di prodotti di qualità riferiti a mezzi di produzione che rispettano specifici requisiti ambientali.


Ecco alcune esemplificazioni dei contenuti delle bozza delle linee guida:

Linee guida 1 e 4: fascia di rispetto non trattata.

Separa fisicamente l'area trattata interponendosi tra il campo da trattare e un corpo idrico o un'area da proteggere (per la presenza di vegetazione naturale spontanea).

Deve avere estensione di almeno 5 metri.

Se inerbita diventa fascia per la mitigazione della deriva e del ruscellamento.



Linea guida 2 – Utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva

1) Ugelli antideriva: favorire l'utilizzo di:

- Ugelli a fessura (ventaglio) ad iniezione d'aria
- Ugelli a fine barra ad iniezione d'aria (a getto tagliato)
- Ugelli a turbolenza (cono vuoto) ad iniezione d'aria
- Ugelli a fessura con pre-camera o pre-orofizio
- Ugelli a specchio a bassa pressione

Con ugelli antideriva applicare volumi ridotti, adeguate pressioni di esercizio e altezza della barra a 1 metro al massimo da terra.

2) Macchine irroratrici con sistemi antideriva:

a) Colture arboree e vite:

- o Irroratrici a torretta con deflettori d'aria (le più semplici)
- o Irroratrici a tunnel di tipo convenzionale, a tunnel con recupero delle gocce, a tunnel scavallanti con recupero delle gocce, a tunnel scavallanti con schermi riflettenti per le gocce (le più efficienti).

b) Colture erbacee: irroratrici a manica d'aria, con barre schermate, con barre con sistemi tipo «*crop tilter*», con barre con localizzatori sulla fila, meglio se schermate.

#### Linea guida 6 – Contenimento del ruscellamento

- Minima lavorazione
- Maggiore zollosità nella preparazione del letto di semina
- Riduzione del compattamento superficiale - rottura della crosta superficiale
- Riduzione del compattamento sotto superficiale
  - Pneumatici a bassa pressione
  - Interventi di ripuntatura
- Lavorazioni lungo le curve di livello
- Opportune sistemazioni idraulico-agrarie (fossi, collettori, siepi, terrazze, colture a bande ecc.)
- Colture di copertura specialmente autunno/vernine
- Inerbimento di frutteti e vigneti

#### Linea guida 8 – Riduzione della quantità degli erbicidi

- Riduzione delle dosi e uso di microdosi (su alcune colture)
- Trattamenti localizzati
- Interramento dell'erbicida
- Preferenza al diserbo di post-emergenza

Le Regioni dovranno poi tramutare in norme questa linee guida di indirizzi nazionali una volta approvate in modo definitivo.

L'azione 5 è direttamente connessa con l'azione 6.

## **APPROFONDIMENTO – Uso dei fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

Il P.A.N. prevede per l'uso agricolo dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68.

Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

Riguardo l'uso degli erbicidi in ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In particolare sono previste le seguenti misure:

- i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale.

Le Autorità locali competenti, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che:

- sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frasi di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.
- entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto al paragrafo relativo all'obbligo di segnalazione dei trattamenti e quanto prescritto nell'etichetta, è vietato accedere alle aree trattate, almeno nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nelle zone agricole adiacenti alla aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili non possono essere adoperati i prodotti fitosanitari che in etichetta riportino tempi di rientro superiori a 48 ore.

## **AZIONE 6 – Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi**

L'allegato VI del P.A.N. contiene le specifiche dei depositi aziendali e dei distributori di prodotti fitosanitari e le istruzioni per la preparazione della miscela fitoiatrica e la manipolazione delle confezioni prima dell'applicazione.

Vengono inoltre definite modalità di raccolta e conservazione aziendale dei contenitori vuoti e dei prodotti eventualmente scaduti o revocati – deposito temporaneo di un anno in un'area delimitata e contrassegnata.

- a) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.



Fatte salve le disposizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quanto di seguito elencato, per gli utilizzatori professionali e, ove applicabile, per i distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

- stoccaggio: deposito chiuso e ad uso esclusivo (ammesso deposito di concimi se usati in miscela con i fitofarmaci); possono essere depositati anche i contenitori vuoti purchè in aree ben delimitate e identificate e separate dai PF. Può essere anche ricavato in magazzino con opportune separazioni con pareti o reti metalliche o armadi per quantitativi ridotti. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
- deposito che deve consentire di raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza il rischio di inquinamento ambientale;
- deposito o armadio devono consentire adeguati ricambi d'aria ma protetti dall'eventuale intrusione di animali;
- deposito asciutto, riparato e sufficientemente fresco;
- i ripiani degli armadi o delle scaffalature devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;
- lo stoccaggio dei prodotti deve essere nei contenitori originali con le etichette ben leggibili il deposito deve contenere strumenti per il dosaggio dei prodotti (es. bilance, cilindri graduati) e devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto;
- l'accesso deve essere riservato agli utilizzatori professionali;
- la porta con chiusura di sicurezza;
- l'esposizione di cartelli di pericolo sulla parete esterna;
- l'esposizione dei numeri di emergenza;
- dotato di materiali e attrezzature per tamponare e raccogliere eventuali accidentali sversamenti;



b) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite.



Apertura del flacone



Taglierino per la rimozione del sigillo

Preparare la miscela senza causare rischi per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico.

Non lasciare incustodite le miscele preparate per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari; tenerle fuori dalla portata dei bambini, di persone non autorizzate e di animali.



Preparazione della miscela in piazzola aziendale attrezzata



preparazione della miscela in campo

Per il riempimento dell'irroratrice l'eventuale captazione di acqua da corpi idrici può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua). I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti. Durante le operazioni di preparazione della miscela, di riempimento dell'irroratrice e di risciacquo dei contenitori indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

c) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.

La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza. A tal fine è necessario indossare i DPI in ciascuna delle operazioni.



Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili, fatte salve le indicazioni sull'applicazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR, Ginevra 30 settembre 1957).



Trasporto sicuro dei prodotti fitosanitari

In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico/scarico/trasporto delle confezioni

- le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemate in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi;
- le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in apposito contenitore per il successivo smaltimento.

Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.

Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento.

È necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione.

La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, comprende:

- l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per coprire la superficie oggetto del trattamento);
- la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrica negli angoli morti del serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica all'interno dei filtri).

La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni:

- 1) previa diluizione, può essere distribuita sulle colture per le quali il prodotto è autorizzato, garantendo il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;
- 2) se non riutilizzata, deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente smaltita come rifiuto speciale pericoloso.

e) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione.



Una non corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e, soprattutto, una non adeguata gestione delle acque di lavaggio determina inquinamento oltre a danni ai componenti della macchina, intasamento degli ugelli e altri malfunzionamenti.

Pertanto per la pulizia esterna dell'irroratrice:

- se l'irroratrice è equipaggiata con appositi dispositivi, o si dispone di idonee attrezzature per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte a tale lavaggio; in ogni caso non operare in prossimità di un corpo idrico e non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo;
- se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio. Se appositamente realizzati e **autorizzati**, possono essere utilizzati come aree per il lavaggio anche i «biobed».

I biobed sono aree attrezzate per le operazioni di riempimento e lavaggio delle macchine irroratrici, in uso in diversi paesi europei per mitigare pericoli di contaminazione in queste fasi di utilizzo dei prodotti fitosanitari; inoltre questi sistemi consentono di trattare i liquidi contaminati da prodotti fitosanitari direttamente in azienda.



Esempio di biofiltro

In linea generale, le acque contaminate vengono fatte passare attraverso “letti di decontaminazione biologica” (o biobed) costituiti da materiale organico di varia provenienza.

Sulla base dei principi del biobed, sono stati sviluppati e attuati altri sistemi ribattezzati con altri nomi (es. biofiltro, Biomassbed, Phytobac® e Biobac®), adattati alle diverse tipologie aziendali e realtà agricole, alle condizioni climatiche locali e alla disponibilità e tipologia del substrato organico. Un altro sistema innovativo per la gestione dei reflui di fine trattamento è rappresentato da Heliosec® che si basa sul principio della disidratazione naturale sfruttando l'effetto combinato dell'irradiazione solare e del vento.



Heliosec®

Il biobed originale svedese è una costruzione semplice ed economica. In una buca di 60 cm di profondità vengono posti tre strati costituiti da: argilla sul fondo (10 cm); miscela di substrato attivo (su cui

sono presenti i microorganismi responsabili della degradazione) costituito da paglia, torba e suolo (50:25:25 % volume) nei restanti 50 cm di profondità; erba che copre la superficie. È inoltre dotato di una rampa per consentire all'irroratrice di essere posta al di sopra senza sprofondare.

Quando si effettua la pulizia interna dell'irroratrice, ad esempio nel caso in cui si preveda un lungo periodo di inattività della macchina:

- non effettuare l'operazione in prossimità di un corpo idrico o su un'area dove la miscela possa raggiungere la falda;
- l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità previste al punto 4.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti.

f) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere conservati temporaneamente, secondo le disposizioni sulla normativa dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata e quindi smaltiti come rifiuti speciali pericolosi.

Nel caso di acquisto di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmare l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

## **AZIONE 7 – La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari**

Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti, derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari.

Essa si ottiene con:

- a) strategie di difesa fitosanitaria integrata;
- b) misure di prevenzione basate su pratiche agronomiche indicate nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, comma 1;
- c) strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico;
- d) sistemi di controllo biologico delle avversità;
- e) uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'art. 22 del regolamento (C.E.) n. 1107/2009.

La difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari si articola in tre sistemi alternativi:

1. la difesa integrata obbligatoria
2. la difesa integrata volontaria
3. l'agricoltura biologica

### **1 – LA DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA**

La difesa integrata obbligatoria prevede:

- a) l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;
- b) l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti;
- c) il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;

- d) l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo.

A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

- a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
- b) dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di prevenzione e avvertimento descritti nei paragrafi A.7.2.1 e A.7.2.2;
- c) bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
- d) materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di semplificare l'informazione e la sua divulgazione.

La Regione Piemonte per la corretta applicazione da parte delle aziende agricole della difesa integrata obbligatoria sta predisponendo una piattaforma informatica attraverso al quale le aziende potranno dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.).

## **2 – LA DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA**

---

La difesa integrata volontaria è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, e dai sistemi di certificazione regionali.

Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

- a) rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle regioni;
- b) effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i centri prova autorizzati.

## **3 – L'AGRICOLTURA BIOLOGICA**

---

L'agricoltura biologica basa la difesa fitosanitaria delle colture, prioritariamente sull'adozione di modelli aziendali e sistemi culturali che garantiscono una elevata capacità di resistenza alle avversità e sui principi dell'ecologia agraria.

La gestione del sistema produttivo è, pertanto, finalizzata a garantire un alto livello di biodiversità, la creazione e il mantenimento di infrastrutture ecologiche e la salvaguardia degli organismi utili per il controllo delle specie nocive.

Il regolamento europeo che stabilisce le norme obbligatorie per gli agricoltori biologici, prevede, infatti, il ricorso all'uso di un numero limitato di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive comunemente non di sintesi chimica e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.

L'obiettivo che si intende raggiungere con la progressiva applicazione del Piano è l'incremento della SAU nazionale condotta con il metodo biologico, con riferimento alle principali produzioni agricole.

Le aziende agricole devono applicare le tecniche di agricoltura biologica dettate dalla normativa europea, nazionale e regionale fin dal periodo di conversione e devono sottostare ai controlli degli organismi di certificazione del metodo di produzione biologico autorizzati e accreditati a livello nazionale. Inoltre dovranno anche tenere conto delle disposizioni specifiche previste dal P.A.N. che verranno contenute nelle linee guida e nei manuali nazionali, nonché degli orientamenti regionali e dei bollettini fitopatologici emanati dai servizi che verranno identificati a livello regionale come per la difesa integrata obbligatoria.

# Appendice:

## LE NUOVE REGOLE PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGROFARMACI

Il "REGOLAMENTO (C.E.) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele modifica in modo sostanziale le normative europee cui tutti gli stati membri devono adeguarsi.

Questo regolamento, noto come C.L.P. (l'acronimo di Classification, labelling and packaging, ovvero classificazione etichettatura e imballaggio è entrato in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea dal 20 gennaio 2009, nasce dalla necessità di armonizzare a livello planetario i criteri di classificazione, etichettatura delle sostanze chimiche e delle loro miscele, allo scopo di favorire la libera circolazione delle merci e assicurare elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente. Infatti l'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) ha voluto che fossero adottati i principi sanciti dal GHS (Globally Harmonized System – Sistema Globale Armonizzato), principi recepiti dal sistema europeo CLS che, con l'esclusione dei farmaci, dispositivi medici, alimenti, mangimi e cosmetici, si applica a tutte le sostanze attive e le miscele di dette sostanze, compresi gli agrofarmaci e i biocidi. Queste nuove norme non si applicano al trasporto delle sostanze pericolose.

L'adozione del sistema CLP determina nuove classificazioni dei fitofarmaci con sostanziali modifiche delle frasi di rischio (attualmente identificate nelle etichette dei prodotti commercializzati con la lettera R – risk - e un numero), le frasi di prudenza (lettera S- safety) e i simboli che ormai dal lontano 1968 abbiamo imparato a conoscere.

Le nuove classificazioni enfatizzeranno i pericoli intrinseci di una sostanza o miscela, a prescindere dall'uso (effetti chimico-fisici, tossicologici, eco-tossicologici).

La nuova classificazione fa scomparire le attuali "Indicazioni di Pericolo" legate alla tossicità acuta e ai pericoli per l'ambiente:

- T+ Molto Tossico
- T Tossico
- Xn Nocivo
- Xi Irritante
- N Pericoloso per l'Ambiente
- che saranno sostituite da due avvertenze:
- PERICOLO
- ATTENZIONE

Come detto le frasi di rischio R vengono sostituite con indicazioni di pericolo identificate dalla lettera H (Hazard) seguita da tre numeri: il primo numero indica il tipo di pericolo, i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione:

- H2 indica i pericoli chimico/fisici (esplosione, infiammabilità, comburenza, corrosione, gas sotto pressione)
- H3 indica i pericoli per la salute (tossicità acuta per via orale, cutanea, inalazione; corrosione cutanea, gravi lesioni oculari; irritazione cutanea, oculare; irritazione delle vie respiratorie, narcosi; mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità specifica per organi bersaglio, pericolo in caso di aspirazione)
- H4 indica i pericoli per l'ambiente (pericolo acuto per l'ambiente acquatico, pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico).

Le frasi di prudenza S (Safety) vengono sostituite con consigli di prudenza P (Precautionary), identificati dalla lettera P seguita da tre numeri: il primo numero indica il tipo di consiglio (P1=carattere ge-

nerale, P2=prevenzione, P3=reazione, P4=conservazione, P5=smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione.

Possono essere presenti anche codici di pericolo supplementari identificati con la sigla EUH seguita da un numero a tre cifre (non presenti nel sistema GHS), che indica pericoli per lo strato di ozono.

È impossibile operare una conversione diretta tra i codici e i simboli del precedente sistema, che ben conosciamo e quelli previsti dal nuovo.

I nuovi simboli (che il sistema CLP chiama "pittogrammi") hanno forma a rombo e sono bianchi contornati da una linea rossa e contengono un disegno che richiama al rischio connesso con quella sostanza attiva o miscela. Naturalmente non esiste un pittogramma per ciascun rischio chimico/fisico, per la salute o per l'ambiente: l'insieme del simbolo con le indicazioni di pericolo e le frasi di prudenza identificano con precisione quale sia la natura del rischio collegato al prodotto che viene utilizzato. Pertanto questi simboli e indicazioni di pericolo



T+, T



Xn



Xi



N

sono sostituiti da questi nuovi pittogrammi:

## PERICOLI CHIMICO/FISICI



esplosione



infiammabile, autoriscaldante



comburente



gas compresso, gas sotto pressione, gas liquefatto



corrosivo

## PERICOLI PER LA SALUTE



pericolo! Tossicità acuta (ingestione, inalazione, contatto)



attenzione! Tossicità acuta (ingestione, inalazione, contatto) narcosi



corrosione cutanea; gravi lesioni oculari



mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità per organi bersaglio, pericolom in caso di aspirazione

## PERICOLI PER L'AMBIENTE



pericolo per l'ambiente acquatico

## PERICOLI SUPPLEMENTARI PER L'AMBIENTE



pericolo per lo strato di ozono.

Il Regolamento prevede che le sostanze siano riclassificate e rietichettate entro il 1° dicembre 2010 e le miscele entro il 1° giugno 2015. Per un periodo di 24 mesi potranno convivere classificazioni ed etichettature secondo la previgente normativa, seppur limitata agli agrofarmaci già in commercio antecedentemente al 1° giugno 2015 (smaltimento scorte).

Dal 1° giugno 2017 tutti i prodotti fitosanitari dovranno essere classificati ed etichettati secondo il sistema CLP.

È opportuno ricordare l'obbligo del "patentino" per tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali, con le regole più stringenti per i contoterzisti, dal 26 novembre 2015.

## La scheda di sicurezza (S.D.S.)

La scheda dati di sicurezza (SDS) è un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l'uomo e per l'ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione.

Qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela deve fornire gratuitamente al destinatario la scheda dati di sicurezza su carta o in formato elettronico entro la data della prima fornitura della sostanza o della miscela.

Pertanto i fornitori dei prodotti fitosanitari devono fornire agli utilizzatori professionali le S.D.S. per ciascun prodotto acquistato per la prima volta; non sono considerate valide le S.D.S. scaricate dai siti internet delle società fitochimiche distributrici.

Le schede dati di sicurezza vengono aggiornate tempestivamente dal produttore ogni qualvolta ci siano nuove informazioni sui pericoli, sulle misure di gestione dei rischi o sulle autorizzazioni o sulle restrizioni.

Per questo motivo, le SDS devono riportare la data di revisione, nella prima pagina, e i punti modificati devono essere resi facilmente identificabili; oppure il motivo della revisione deve essere riportato nella Sezione 16: Altre informazioni.

Ogni soggetto della filiera ha l'obbligo di fornire al destinatario la nuova versione, se quest'ultimo ha acquistato la sostanza o la miscela nei dodici mesi precedenti.

Aggiornamenti sono richiesti anche ogni qualvolta viene modificato un dato contenuto nelle SDS o la normativa relativa lo richiede.

Ad oggi non vengono considerate più valide le SDS con data antecedente al 1° dicembre 2010, data di entrata in vigore dell'Allegato I del Regolamento (U.E.) 453/2010, in quanto risulta scaduto anche il periodo transitorio.

Pubblicazione a cura di

Marco Visca

*responsabile tecnico di Confagricoltura Alessandria*

Si ringraziano per la collaborazione:  
Cristina Bagnasco e Rossana Sparacino

Stampa marzo 2015  
Litografia Viscardi - AL

Sede centrale: Via Trotti, 122 - 15121 Alessandria  
Tel. 0131.43151/2 - Fax 0131.263842  
[info@confagricolturalessandria.it](mailto:info@confagricolturalessandria.it)  
[www.confagricolturalessandria.it](http://www.confagricolturalessandria.it)

